



COMUNE DI SANT'ANGELO ALL'ESCA

PROVINCIA DI AVELLINO

Prot. n. 5261 del 5 agosto 2026

IL SINDACO/RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

CONSIDERATO

- che nel periodo feriale estivo si riscontra un aumento della frequentazione del paese da parte sia di concittadini che di turisti;
- che di conseguenza il traffico veicolare nel centro storico rende difficile il transito pedonale con grave pregiudizio per la privata e pubblica incolumità;

VERIFICATO che sul territorio comunale, un maggiore afflusso di persone si rileva soprattutto nella zona di piazza Fante d'Italia e via Belvedere, nelle ore serali;

TENUTO CONTO che è intenzione di questa Amministrazione comunale ripetere quanto già sperimentato negli anni passati, circa la chiusura di parte del centro storico e in particolare del tratto di via Belvedere adiacente alla piazza Fante d'Italia, nelle ore pomeridiane/serali, dal 7 agosto 2026 e fino al 30 agosto 2026, al fine di ridurre il traffico urbano nell'ottica della realizzazione di una mobilità sostenibile, trasformando il centro storico in un'area fruibile, dedicata alle famiglie, all'incontro e alla socialità;

DATO ATTO che la disciplina del traffico estivo per il centro storico degli anni passati è risultata funzionale e congeniale agli scopi;

RITENUTO

- di garantire la sicurezza dei cittadini in generale e dei pedoni in particolare, assicurando sicurezza e vivibilità attraverso azioni poste a tutela della salute pubblica durante le ore serali della giornata;
- di dover pertanto adottare un provvedimento a carattere temporaneo, riguardante la circolazione dei veicoli su via Belvedere, tratto adiacente alla piazza Fante d'Italia;
- di dover disporre la deroga al divieto di transito e di sosta esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:
 - ✓ veicoli di soccorso;
 - ✓ veicoli comunali e delle forze dell'ordine in servizio attivo;
 - ✓ veicoli al servizio delle persone invalide;
 - ✓ veicoli ad uso dei proprietari e degli utilizzatori dei fabbricati presenti nella zona;

SENTITO il parere del Responsabile del Servizio tecnico comunale;

DATO ATTO che dall'istruttoria del procedimento amministrativo non sono emersi elementi ostativi e che pertanto si ritiene di dover concludere il procedimento amministrativo de quo con l'adozione del presente provvedimento;

VISTO l'articolo 8, comma 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati in quanto lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

VISTI l'art. 5, comma 3, l'art. 6, comma 4, lett. b), l'art. 7, comma 3, l'art. 37, comma 3 e l'art. 159 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.;

VISTO l'articolo 74 del regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base a quanto contenuto nel T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Regolamento comunale uffici e servizi vigente;

ORDINA

di vietare la circolazione ai veicoli a motore, dalle ore 19:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, dal 7 agosto 2026 e fino al 23 agosto 2026, nel tratto di via Belvedere adiacente alla piazza Fante d'Italia, comunque delimitato da apposita segnaletica opportunamente apposta.

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza alla locale Stazione dei Carabinieri.

In deroga a tale provvedimento è consentita la circolazione ai veicoli del servizio di soccorso, ai veicoli comunali e delle forze dell'ordine in servizio attivo, ai veicoli al servizio delle persone invalide e ai veicoli ad uso dei proprietari e degli utilizzatori dei fabbricati presenti nella zona.

AVVERTE

- che i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D. Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 60 (sessanta) giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o pubblicazione ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;
- che copia dell'assunto atto, ai sensi della Legge 241/90, resterà a disposizione di chiunque presenti richiesta di visione o acquisizione in copia.

È da considerarsi abolita ogni altra disposizione dettante comportamenti contrari alla presente Ordinanza come parimenti sono da considerarsi ancora in vigore direttive con essa compatibili.

Sant'Angelo all'Esca (AV), 5 agosto 2026

Il Sindaco/Responsabile del Servizio
Dott. Attilio Iannuzzo